



CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO

VIA CALEPINA 13 - 38122 TRENTO TN

P.IVA: 00262170228

TEL: 0461 887111 - FAX: 0461 986356

PEC CCIAA@TN.LEGALMAIL.CAMCOM.IT -



BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 ANNO 2018

per servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Impresa 4.0

PARTE GENERALE DEL BANDO

Articolo 1 – Finalità

1. Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.
2. La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017 pubblicato in GURI n. 149 del 28 giugno 2017, ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
 - la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
 - l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
 - il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0¹ implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.

Nello specifico, il presente “**Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 - Anno 2018**” intende promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando, si intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) la misura di innovazione tecnologica I4.0 relativa a **servizi di formazione e consulenza** finalizzati all’introduzione delle tecnologie di cui al comma 3 del presente articolo, presentate da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella “Scheda 1”.
2. Le disposizioni specifiche di cui alla “Scheda 1” formano parte integrante e sostanziale del presente Bando.
3. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando sono:
 - **Elenco 1:** utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - soluzioni per la manifattura avanzata
 - manifattura additiva
 - soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)

¹ I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 3, Elenco 1, del presente Bando.

- simulazione
 - integrazione verticale e orizzontale
 - Industrial Internet e IoT
 - cloud
 - cybersicurezza e business continuity
 - Big data e analytics
 - soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time")
 - software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)
- **Elenco 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali **propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1, limitatamente ai servizi di consulenza** e secondo quanto previsto nel "Piano di innovazione digitale dell'impresa" di cui alla "Scheda 1" *lett. b)* del presente Bando:
- sistemi di e-commerce
 - sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica
 - sistemi EDI, electronic data interchange
 - geolocalizzazione
 - tecnologie per l'in-store customer experience
 - system integration applicata all'automazione dei processi.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 256.000,00 interamente a carico della Camera di Commercio di Trento.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. I voucher avranno un importo massimo di euro **10.000,00 (Diecimila/00)**.
3. L'importo di cui al comma precedente è limitato alle seguenti percentuali dei costi ammissibili:
 - nel caso della **formazione il 60%** dei costi ammissibili se beneficiarie sono medie imprese; **il 70%** dei costi ammissibili, se beneficiarie sono micro o piccole imprese.
 - nel caso dei **servizi di consulenza** in materia di innovazione il **50%** dei costi ammissibili. Tale percentuale è **elevabile fino al 75%**, a condizione che l'impresa non abbia ottenuto aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione per un importo superiore ai 200.000,00 euro nell'arco di tre anni.
 - I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
4. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.



5. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse e venisse accertato l'esaurimento delle risorse messe a disposizione, la Camera di Commercio si riserva di integrare la dotazione finanziaria del presente Bando.

Articolo 4 - Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali – al momento della domanda e fino al momento della liquidazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Trento.
2. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale.
3. Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
4. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea.
5. Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti² che al momento della liquidazione del voucher abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Trento.
7. I requisiti di cui ai punti da 2 a 5 del presente articolo devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.

Articolo 5 – Soggetti destinatari dei voucher

1. Il destinatario del voucher è la singola impresa che ha presentato domanda.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo/voucher**.
3. La domanda sarà accettata ed esaminata in ordine cronologico di arrivo, determinato da data e ora di ricevimento della PEC e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.
4. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa

² Il campo di applicazione della norma **esclude** le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico, mentre le altre domande sono considerate irricevibili.

Articolo 6 – Fornitori di servizi

1. Il fornitore dei servizi di formazione e, eventualmente, di consulenza deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. I fornitori di servizi di formazione e consulenza non possono essere soggetti beneficiari della stessa misura in cui si presentano come fornitori. Inoltre non possono essere fornitori di servizi, imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
3. L'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori di cui alla "Scheda 1" lettera a).

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando e le spese per formazione esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall'art. 2, comma 3, Elenco 1, della parte generale del Bando, con frequenza almeno pari all' 80% del monte ore complessivo.
2. Sono ammissibili solo i costi relativi alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti dal presente Bando, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei voucher.
3. I servizi di consulenza e/o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
 - a. assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - b. in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
 - c. formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 3, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce l'intervento ed il preventivo di spesa riportante la ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
5. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino al 180° giorno successivo alla data della determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo.
6. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di spesa specificato nella "Scheda 1", pari a euro 2.000,00 (Duemila/00) per i servizi di consulenza e 1.000,00 (Mille/00) per la formazione. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.

7. Il contributo è erogato al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute. Presupposto per l'erogazione del contributo è che l'intervento formativo e/o il servizio consulenziale siano stati completamente eseguiti. I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico e sul modulo di rendicontazione dovrà essere indicato il CRO. Alle imprese assegnatarie può inoltre essere richiesta la presentazione delle fatture quietanziate.
8. Tutte le spese si intendono al netto di IVA il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L 187 del 26.6.2014), in attuazione del Regolamento dell'Unione Italiana delle Camere di commercio per la concessione di aiuti alle PMI per interventi in tema di digitalizzazione (Aiuto di Stato **SA.49447**).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al suddetto Regolamento UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. Le domande possono essere presentate **a partire dal 1 agosto 2018 fino al 30 novembre 2018 (termine tassativo)**.
2. Sulla domanda va apposta la marca da bollo da euro 16,00 o gli estremi identificativi della stessa.
3. **A pena di esclusione** la domanda richiede le seguenti modalità di presentazione:
 - a) la domanda di contributo va redatta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.tn.camcom.it (MODULO Domanda - Voucher digitali impresa 4.0);
 - b) la domanda va compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante;
 - c) la domanda dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@tn.legalmail.camcom.it inserendo nell'oggetto la dicitura "DOMANDA VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0".
4. **A pena di esclusione**, al "MODULO Domanda – Voucher digitali impresa 4.0", dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) programma e relativo preventivo di spesa per il percorso di **formazione** di cui all'art. 2, comma 3, **Elenco 1**, del presente Bando;
 - b) programma e relativo preventivo di spesa per i servizi di **consulenza** di cui all'art. 2, comma 3, **Elenco 1**, del presente Bando;
 - c) programma e relativo preventivo di spesa per i servizi di **consulenza** di cui all'art. 2, comma 3, **Elenco 2**, del presente Bando, a condizione che gli interventi siano strettamente connessi all'impiego di almeno una tecnologia prevista nell'Elenco 1, di cui al predetto art. 2, comma 3, del Bando.
 - d) indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori di cui l'impresa si avvarrà per l'intervento di innovazione digitale con indicazione – eventualmente –

della parte di intervento realizzata da ciascun fornitore, nel caso in cui ci si avvalga di più fornitori. I preventivi di spesa devono essere redatti in Euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e gli stessi devono contenere esplicita elencazione delle voci di costo (non saranno ammessi auto preventivi). Nel caso di fornitori di cui al punto 6., lettera a) della "Scheda 1" l'impresa richiedente deve allegato dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Dpr 445/2000) prodotta dal suo fornitore attestante la realizzazione nell'ultimo triennio di almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 3, Elenco 1, del Bando.

- e) descrizione dell'intervento proposto;
 - f) obiettivi e risultati attesi.
5. Le richieste di voucher devono essere presentate prima dell'avvio dell'attività oggetto dell'agevolazione. Per avvio dell'attività si intende l'inizio dell'attività formativa e/o del servizio di consulenza.
 6. É obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della presente procedura e per sulla quale verranno inviate tutte le comunicazioni.
 7. É ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher.
 8. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 10 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

1. Le domande, ai sensi di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, saranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di Commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 3 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla "Scheda 1". I criteri di valutazione, di assegnazione dei voucher e formazione della graduatoria sono descritti nella "Scheda 1", lettera e).
2. É facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di **15 giorni naturali consecutivi** dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
3. Al termine della fase di valutazione verrà formata una graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Una volta completata l'istruttoria, il Dirigente competente approva i seguenti elenchi con propria determinazione pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Trento, riguardanti:
 - a. l'elenco delle domande **ammesse e finanziabili**;
 - b. l'elenco delle domande **ammesse non finanziabili** per esaurimento delle risorse a disposizione;
 - c. l'elenco delle domande **non ammesse** per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica.

5. Si precisa che la pubblicazione delle graduatorie può essere differenziata nel tempo, in funzione delle richieste di chiarimento o controlli che saranno effettuati dalla Camera di Commercio di Trento.
6. Le domande “ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse a disposizione” possono essere successivamente finanziate, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse e accertato l’esaurimento delle risorse messe a disposizione, come indicato all’art. 3 del presente Bando.

Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell’intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati siano conformi a quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
 - e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell’impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Trento;
 - f) ad avere sede legale e/o unità locali, sia al momento della domanda che al momento della liquidazione, nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Trento,
 - g) ad essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - h) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all’importo minimo;
 - i) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
 - j) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - k) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all’intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all’indirizzo PEC dell’Ente camerale. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Trento. Si precisa che non saranno accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di Commercio di Trento successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
 - l) a compilare un questionario di valutazione (self assesstment) sulla maturità digitale dell’impresa.

Articolo 12 – Cumulo

1. Gli aiuti previsti dal presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

Articolo 13 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria.
2. L'impresa dovrà utilizzare la modulistica pubblicata sul sito www.tn.camcom.it (MODULO Rendicontazione - Voucher digitali impresa 4.0) e inviate all'indirizzo PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it inserendo nell'oggetto la dicitura "RENDICONTAZIONE VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0". Il modulo verrà pubblicato sul sito dopo l'approvazione della graduatoria.
3. **A pena di esclusione** il modulo di rendicontazione dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante con allegata la seguente documentazione:
 - a) copia della/e fattura/e e degli altri documenti di spesa;
 - b) copia dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario e il numero di CRO;
 - c) dichiarazione di fine corso o copia dell'attestato di frequenza dal quale risulti la frequenza del corso in misura pari almeno all'80% del monte ore complessivo;
 - d) nel caso di consulenza dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del Dpr 445/2000 firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa in cui si attesti l'avvenuta conclusione dell'intervento consulenziale;
 - e) il Piano di innovazione digitale costituito da una relazione conclusiva di consuntivazione delle attività realizzate;
 - f) il "Report di *self-assessment* di maturità digitale – impresa 4.0" compilato (www.puntoimpresadigitale.camcom.it).
4. La documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC entro 200 giorni dalla data della determinazione di approvazione della graduatoria (*180 gg. per realizzare l'intervento + 20 gg. per rendicontare*) all'indirizzo cciaa@tn.legalmail.camcom.it pena la decadenza dai benefici descritti nel Bando.
5. Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher.
6. La liquidazione del voucher è subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. L'importo del contributo verrà versato sul codice IBAN indicato nel modulo di rendicontazione.
8. Si precisa che non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 14 – Controlli

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.
2. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l'impresa è tenuta a restituire il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali. Si ricorda inoltre che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
3. Si rammenta che qualsiasi modifica dei dati dell'impresa indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it

Articolo 15 – Revoca e rinuncia al voucher

1. Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) incoerenza degli interventi realizzati rispetto al Piano di innovazione digitale dell'impresa, nonché sia riscontrata la mancata o difforme realizzazione del progetto in base a quanto indicato in domanda ed eventuali successive comunicazioni;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13 del presente Bando (200 giorni dalla data della determinazione di approvazione della graduatoria);
 - c) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14, per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite dal soggetto beneficiario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. Il contributo sarà aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di revoca.
3. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "Nome Azienda – RINUNCIA VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0".

Articolo 16 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge provinciale n. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il direttore Ufficio Innovazione e Sviluppo.

Articolo 17 – Norme per la tutela della privacy



1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Trento intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Trento con sede legale in via Calepina, 13 – 38122 TRENTO, P.I. e C.F. 00262170228, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@tn.legalmail.camcom.it

La informiamo che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dell'attività del Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo e alla corretta gestione amministrativa, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Bando.

Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di ottenere la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di Trento di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della Camera di Commercio di Trento e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

La Camera di Commercio di Trento cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;



- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) scrivendo alla casella PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it

Articolo 18 – Trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio di Trento, nella sezione "Amministrazione Trasparente", i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese.

Articolo 19 – Informazioni

1. Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito www.tn.camcom.it con tutte le informazioni relative al procedimento in oggetto. Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC da utilizzare per tutte le comunicazioni relative alla domanda di contributo.
2. Al riguardo si precisa che le imprese:
 - per le comunicazioni ufficiali devono scrivere all'indirizzo PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it
 - riceveranno tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando all'indirizzo di posta certificata (PEC) specificato nella domanda.

Articolo 20 – Ricorsi

1. Avverso il presente Bando ed i provvedimenti ad esso collegati è eventualmente possibile presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – Sede di Trento, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 23/92.

Scheda 1

Contributi a singole imprese per servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie Impresa 4.0

a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Trento possono richiedere **un voucher per servizi di consulenza e/o formazione focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Impresa 4.0.**

A titolo esemplificativo, il voucher può permettere all'impresa di:

- misurare la propria maturità digitale (*digital maturity assessment*) ed identificare i propri bisogni di innovazione;
- ottenere **consulenza** specialistica relativa all'impiego nella propria realtà produttiva delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 3 della parte generale del Bando;
- ricevere **formazione** sull'utilizzo delle tecnologie previste dall'art. 2, comma 3, **Elenco 1**, della parte generale del presente Bando.

Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

1. centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
2. incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
3. FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
4. centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE);
5. start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
6. **ulteriori fornitori** a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 3, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher;



7. relativamente **ai soli servizi di formazione**, agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte Generale del presente Bando.

b) Piano di innovazione digitale dell'impresa

Si rammenta che l'impresa richiedente i voucher dovrà presentare in sede di rendicontazione - cfr. art. 13, comma 3, della parte generale del Bando, lettere e) e f) - anche ai fini del Regolamento dell'Unione Italiana delle Camere di commercio per la concessione di aiuti alle PMI per interventi in tema di digitalizzazione, di cui all'art. 8, comma 1 della parte generale del Bando:

1. il Piano di innovazione digitale costituito da una relazione conclusiva di consuntivazione delle attività realizzate;
2. il "Report di *self-assessment* di maturità digitale – impresa 4.0" compilato (www.puntoimpresadigitale.camcom.it).

c) Entità del contributo

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nelle tabelle che seguono.

Investimento minimo (*) per i servizi di consulenza	Importo contributo massimo
euro 2.000,00	euro 10.000,00

() sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza*

Investimento minimo (*) per la formazione	Importo contributo massimo
euro 1.000,00	euro 10.000,00

() sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza*

L'intensità dell'agevolazione è determinata dall'art. 3, comma 3, della parte generale del Bando.

d) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, quanto previsto all'art. 9 della parte generale del Bando.



e) Valutazione delle domande

L'Ufficio competente della Camera di Commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua, eventualmente coadiuvato da esperti anche esterni alla Camera, la seguente valutazione di merito:

- attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0 di cui al presente Bando;
- appartenenza del fornitore di servizi proposto all'elenco di cui al punto a) della presente "Scheda 1".

E' facoltà dell'Ufficio camerale competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il **termine 15 giorni naturali consecutivi** dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda.

f) Assegnazione dei contributi

Al termine della fase di valutazione, l'Ufficio camerale competente alla valutazione delle domande redigerà la graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande e l'elenco delle domande non ammesse o che non hanno superato la valutazione di merito, dandone evidenza a tutti gli effetti di legge sul proprio sito.

g) Soggetti destinatari dei voucher

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese.

L'attuale definizione di MPMI distingue fra tre categorie:

- microimpresa (0-9 dipendenti; ≤ 2 milioni euro di fatturato annuo/totale di bilancio annuo);
- piccola impresa (10-49 dipendenti; ≤ 10 milioni euro di fatturato annuo/totale di bilancio annuo);
- media impresa (50-249 dipendenti; ≤ 50 milioni euro di fatturato annuo/ ≤ 43 milioni euro di totale di bilancio annuo).